



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE.
CIG: BD4C5A24F8

QUESITO N.1

“Spett.le Ente,

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rilevano le seguenti criticità rinvenute nella documentazione di gara:

1.CONTESTAZIONE MANODOPERA

Con riferimento alla procedura in oggetto, e in particolare quanto riportato nella documentazione di gara, si rilevano dei profili critici inerenti all'importo individuato per il corrispettivo della manodopera per la manutenzione orario di € 45.00/h.

L'importo orario della manodopera è ritenuto dallo scrivente – anche alla luce dell'esperienza maturata nella qualità di appaltatore di numerosi enti, civili e militari, ed in considerazione di importanti concause quali il caro energia e la crisi generalizzata anche in conseguenza della Pandemia Covid -19 e del recente conflitto in Ucraina - inadeguato e comporta una base d'asta sottostimata per difetto, in quanto non consente all'operatore di trarre un guadagno di impresa allo svolgimento dell'appalto.

Prevedendo una manodopera oraria sottostimata, infatti, la competizione sul massimo ribasso porterà a vincere gli operatori più sconsiderati che, per garantirsi l'utile, dovranno erodere i trattamenti salariali minimi ovvero i costi della sicurezza, in spregio alle minime esigenze dei lavoratori e della sicurezza.

In altri termini, la previsione di un costo orario inadeguato non può che aprire la concorrenza ad imprese che pur di garantirsi un utile e la copertura dei costi sono disposte ad andare al di sotto dei livelli minimi per costo del personale e costi della sicurezza che non sono soggetti a nessun ribasso.

Infatti è noto che il costo della manodopera non si compone soltanto del “costo del personale”, ma anche di altre importanti voci di costo, come ad esempio: costi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; utile d'impresa; tassazione sull'utile d'impresa; ulteriori costi riconducibili alle spese Generali quali, ad es. materie di consumo; costi speciali da imputare al singolo servizio; spese Generali industriali comprese le attrezzature; costi per piattaforme informatiche; spese per viaggi e trasferte; spese assicurative, consulenze, spese tenuta contabile e paghe, spese telefonia e connettività, spese alberghiere e pasti, spese bancarie, spese postali e valori bollati, imposta di bollo, spese per medicina sul lavoro, compensi a terzi, canoni per servizi, spese connesse alle certificazioni per la qualità; affitto locali e noli attrezzature.

Invero, secondo gli studi svolti da varie Associazioni di categoria locali, il costo medio orario per la manodopera di autoriparazione dei mezzi leggeri si aggira in maniera stabile attorno ad € 45/h +IVA.



COMUNE DI OLBIA

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

La ricostruzione delle voci che compongono la manodopera oraria dell'officina meccanica è stata ben rappresentata, ad esempio, dall'Ente "ARNAS BROTZU" (doc. 1) che ha quantificato il costo orario della manodopera in 70.00 + Iva evidenziando nella lex specialis quanto segue: "Si precisa che il costo orario della manodopera posto a base di gara deve intendersi comprensivo delle seguenti voci:

- spese generali;
- utile di impresa;
- retribuzione;
- oneri di legge;
- normale dotazione di attrezzatura ed utensili da lavoro;
- costo per lo smaltimento dei rifiuti".

È indubbio, dunque, che il costo della manodopera si compone di una serie di voci eterogenee che devono essere tutte prese considerazione, come giustamente fatto da altre Amministrazioni.

In particolare, "ARES SARDEGNA" ha stabilito, in una recente procedura di gara aggiudicata Dello scrivente consorzio, un costo orario di manodopera a base di gara in € 55.20 + Iva (doc. 2).

Vedi link accesso Capitolati citati:

<https://we.tl/t-5KpT82UQzVeOpizh>

RISPOSTA QUESITO N.1

Con riferimento alla quantificazione del costo della manodopera, si rappresenta che la relativa stima è stata effettuata in sede di progettazione dell'appalto sulla base delle prestazioni richieste, delle modalità di esecuzione previste e delle tabelle retributive riferibili al CCNL Metalmeccanici, ritenuto coerente con le attività di manutenzione e riparazione del parco veicolare oggetto dell'affidamento.

La quantificazione operata dall'Amministrazione costituisce una stima progettuale effettuata ai sensi della normativa vigente e non rappresenta un valore vincolante che gli operatori economici siano tenuti necessariamente a riprodurre in sede di offerta.

Si evidenzia, inoltre, che il raffronto effettuato con altre procedure di gara non appare idoneo a dimostrare l'incongruità della stima operata dalla Stazione Appaltante. Le procedure richiamate presentano infatti caratteristiche, fabbisogni, organizzazione del servizio, composizione economica delle prestazioni e modalità esecutive differenti rispetto a quelle oggetto del presente affidamento e non possono pertanto costituire un parametro direttamente comparabile ai fini della valutazione della congruità della stima effettuata.

La determinazione del costo della manodopera deve essere effettuata con riferimento alle specifiche caratteristiche del singolo appalto e alla concreta incidenza della componente lavoro rispetto alle ulteriori voci economiche che caratterizzano la prestazione, quali ricambi, materiali, attrezzature, attività di diagnostica e lavorazioni specialistiche eventualmente necessarie.

Si rileva, peraltro, che nella stessa nota presentata dall'operatore economico viene affermato che, secondo studi elaborati da associazioni di categoria del settore, il costo medio orario della manodopera per autoriparazione di veicoli leggeri si attesterebbe stabilmente intorno ad euro 45,00



COMUNE DI OLBIA

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

oltre IVA. Tale circostanza risulta sostanzialmente coerente con i parametri assunti dalla Stazione Appaltante ai fini della stima progettuale e conferma la ragionevolezza delle valutazioni effettuate.

Si precisa altresì che il valore di euro 45,00 deve intendersi riferito al corrispettivo della prestazione al netto dell'IVA, analogamente a quanto indicato dalla stessa società nelle proprie osservazioni, atteso che l'imposta sul valore aggiunto costituisce una componente fiscale che non rileva ai fini della determinazione del costo della manodopera.

Resta fermo che ciascun operatore economico è tenuto a indicare in offerta il proprio costo della manodopera, determinato sulla base della propria organizzazione aziendale, del contratto collettivo applicato, delle qualifiche professionali impiegate e delle modalità esecutive proposte. Conseguentemente, il costo della manodopera indicato dall'offerente potrà risultare coincidente, inferiore o superiore rispetto alla stima effettuata dalla Stazione Appaltante, purché risultino rispettati i trattamenti retributivi minimi inderogabili, gli obblighi in materia di lavoro e sicurezza e la complessiva sostenibilità dell'offerta. La mera differenza rispetto alla stima progettuale non costituisce, pertanto, elemento di irregolarità dell'offerta.

Si precisa inoltre che l'incidenza della manodopera è stata determinata rapportando il costo stimato della stessa al valore stimato complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni e della proroga contrattuale previste nella documentazione di gara, in coerenza con i criteri utilizzati per la determinazione del valore stimato dell'affidamento.

QUESITO N.2

“2. CUMULO

Con riferimento al requisito relativo al possesso di una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese artigiane, il requisito possa essere soddisfatto mediante il cumulo dei massimali delle polizze intestate al consorzio e alle consorziate esecutrici designate.

Tale interpretazione appare coerente con la disciplina di cui all'art. 67 del D.Lgs. 36/2023, considerato che l'esecuzione dell'appalto risulta distribuita tra più officine appartenenti alle diverse consorziate esecutrici e che la detenzione, custodia e movimentazione dei veicoli avvengono presso sedi differenti, con conseguente ripartizione del rischio assicurato.”

RISPOSTA QUESITO N.2

Con riferimento alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO), si precisa che la stessa non costituisce un requisito di partecipazione alla procedura di gara, né un requisito di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale richiesto ai fini dell'ammissione degli operatori economici.

La previsione è stata introdotta esclusivamente quale obbligazione contrattuale posta a carico dell'affidatario al fine di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e la tutela



COMUNE DI OLBIA

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

dell'Amministrazione rispetto ai rischi connessi allo svolgimento del servizio. Ne consegue che la disciplina in materia di cumulo dei requisiti richiamata dall'operatore economico, con particolare riferimento all'art. 67 del D.Lgs. 36/2023, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di previsione non afferente ai requisiti di partecipazione alla procedura.

Resta fermo che, in sede di stipula del contratto, dovrà essere garantita una copertura assicurativa idonea a coprire integralmente i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. A tal fine, la dimostrazione della copertura assicurativa potrà avvenire mediante polizza intestata al consorzio ovvero mediante le polizze delle imprese consorziate esecutrici, purché le stesse garantiscano nel loro complesso la copertura richiesta dalla documentazione di gara, siano riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto e risultino espressamente operanti per le attività svolte nell'ambito dell'affidamento.

QUESITO N.3

“3. RICAMBI EQUIVALENTI

Inoltre ai sensi del Regolamento UE 461/2010 e delle relative linee guida complementari chiediamo di confermare se l'utilizzo di ricambi equivalenti di primo impianto di qualità corrispondente (Bosh, Valeo, Magneti Marelli) non comporta di per sé la decadenza della garanzia legale del veicolo e possano essere utilizzati per i veicoli in garanzia.

Si ricorda che ai sensi dell'art 5 lettera b) Regolam UE 461/2010 costituisce restrizione grave imporre l'uso esclusivo di ricambi originali.

Si chiede pertanto di confermare l'accettazione di ricambi con specifiche equivalenti per i veicoli ancora coperti da garanzia costruttore”.

RISPOSTA QUESITO N.3

Con riferimento all'utilizzo di ricambi equivalenti, si conferma che, per i veicoli non coperti dalla garanzia del costruttore, potranno essere impiegati ricambi equivalenti, purché nuovi, conformi alla normativa vigente e idonei a garantire standard qualitativi equivalenti a quelli dei ricambi originali. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per i veicoli ancora coperti da garanzia, per i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali, al fine di non pregiudicare la validità della garanzia stessa.

QUESITO N.4

“4. SCONTO OFFERTO

Chiediamo di confermare se lo sconto unico offerto in gara sulla base d'asta si riverberi sul listino dei ricambi e sulla manodopera oraria pari a € 45.00 + Iva.”

RISPOSTA QUESITO N.4

Con riferimento all'applicazione del ribasso contrattuale, si conferma che il ribasso percentuale offerto in sede di gara è unico e sarà applicato all'importo complessivo di ciascun preventivo relativo alle prestazioni richieste dall'Amministrazione, secondo le modalità previste dalla documentazione di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto.



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

I preventivi trasmessi per la preventiva autorizzazione dovranno riportare separatamente le diverse componenti economiche dell'intervento, con evidenza del costo della manodopera, dei ricambi, dei materiali e delle ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie.

Resta fermo che l'applicazione del ribasso non può in alcun caso comportare la violazione dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo applicato né degli obblighi in materia di lavoro e sicurezza. L'operatore economico rimane pertanto responsabile della corretta determinazione del costo della manodopera e del rispetto della normativa vigente, fermo restando che il ribasso offerto deve trovare effettiva applicazione al preventivo nel suo complesso.

QUESITO N.5

“5. SOCCORSO STRADALE

In relazione al punto e) soccorso stradale del Capitolato definitivo, vi chiediamo di chiarire come viene remunerato il soccorso stradale.”

RISPOSTA QUESITO N.5

In merito al servizio di soccorso stradale e ai relativi costi di trasporto dei veicoli, si conferma che trovano applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, i costi di recupero e trasporto dei veicoli effettuati nell'ambito del territorio urbano del Comune di Olbia sono integralmente a carico dell'Appaltatore e si intendono già compensati e remunerati attraverso i prezzi contrattuali risultanti dall'offerta presentata in gara, senza possibilità di richiedere ulteriori corrispettivi o rimborsi all'Amministrazione.

Gli eventuali costi di recupero e trasporto dei veicoli effettuati al di fuori del territorio urbano del Comune di Olbia potranno invece essere riconosciuti previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa della spesa a seguito della verifica della relativa congruità da parte della Stazione Appaltante. Il riconoscimento di tali oneri resta in ogni caso limitato ai soli costi effettivamente sostenuti, documentati e strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste dall'Amministrazione.

QUESITO N. 6

“6. ULTERIORI CHIARIMENTI

Vi chiediamo di chiarire se l'appalto sia a misura e se raggiunta la base d'asta non si possano riparare ulteriori veicoli.”

RISPOSTA QUESITO N.6

Si precisa che l'affidamento è strutturato mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico.

L'importo indicato negli atti di gara rappresenta il valore massimo stimato delle prestazioni che potranno essere affidate nel corso della durata contrattuale. I singoli interventi di manutenzione e riparazione saranno attivati mediante specifici contratti applicativi in funzione delle effettive esigenze dell'Amministrazione.



COMUNE DI OLBIA

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

Pertanto, le prestazioni potranno essere richieste sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro. Una volta raggiunto ed esaurito tale importo, non potranno essere affidate ulteriori prestazioni nell'ambito dello stesso Accordo Quadro.

Resta fermo che, alle condizioni previste dalla documentazione di gara, l'Amministrazione potrà eventualmente esercitare l'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi, finalizzata a garantire la continuità del servizio. In tale ipotesi, potranno essere affidate ulteriori prestazioni entro il valore economico previsto per la proroga e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall'Accordo Quadro.

IL RUP/DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria manca

ANNAMARIA
MANCA
21.10.2026
10:18:10
GMT+02:00

